

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 735 DEL 28/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "STUDIO DI PSICODRAMMA" CON SEDE IN MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 "PEDEMONTANA"

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 765/26

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che tra l'Azienda Ulss 7 "Pedemontana" e la scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Studio di Psicodramma" con sede a Milano era in atto una Convenzione per la disciplina dei tirocini formativi, adottata con deliberazione n. 262 del 11/02/2022, che risulta scaduta;

Dato atto che con nota pervenuta al prot. n.27564 del 20/03/2026, la già menzionata scuola di Specializzazione in Psicoterapia, ha avanzato una richiesta di rinnovo della convenzione con questa Azienda per lo svolgimento dell'attività di tirocinio per la formazione di psicoterapeuti;

Rilevato che, per l'avvio del percorso di uno studente iscritto, l'Istituto indicava l'U.O.S. Consultori Familiari - Distretto 1, quale sede del tirocinio;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Unità interessata, U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 1 (con email del 13/04/2026 conservata agli atti) e il parere favorevole del tutor aziendale (pervenuto con email del 13/04/2026), si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Studio di psicodramma", allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio di specializzazione presso le strutture di questa Azienda ULSS, con validità quadriennale a decorrere dalla sua sottoscrizione;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'istituto copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la responsabilità civile contro terzi, nonché, con polizza INAIL, per gli eventuali rischi derivanti dalle attività di tirocinio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" con sede in Milano, via Cola Montano 18, CAP 20159, Codice Fiscale e Partita IVA 08765480150 nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giovanni Boria, nato a Tolmezzo (Ud) il 9 febbraio 1936 (C.F. BROGNN36B09L195E),

E

A.ULSS 7 "Pedemontana" con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40, CAP 36061, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245 nella persona del suo rappresentante legale dott. Giovanni Carretta nato a Padova il 11/11/1970 C.F. CRRGNN70S11G224R

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Azienda ULSS7 "Pedemontana" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di tre per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2 - All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3 - Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: a. il nominativo del tirocinante; b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante; c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante; d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4 - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: 1) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 2) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 4) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5 - L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi (Polizza n.6538100047662, Allianz Assicurazioni), nonché da polizza INAIL infortuni (Polizza n.90739819/25) contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; in caso di sinistri verificatesi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento alla Scuola, che si impegna a sua volta, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.

ART 5 BIS - Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori"; le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

-Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

-Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 6 La Convenzione avrà validità anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza e potrà essere rinnovata tramite richiesta scritta.

ART. 7 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8 La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 9 Protezione dei dati personali - Le parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – es. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Le parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("Interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso l'ente ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Il Rappresentante Legale dell'Ente/Azienda ospitante

.....

Il Rappresentante Legale dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma"

.....